



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Segreteria di Stato  
per l'Industria, l'Artigianato  
e il Commercio

---

Prot. n. 1010

San Marino, 19 maggio 2009/1708 d.F.R.

Egr. Sig.

**Dott. Marino Albani**

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti

Via G. Giacomini n.154

47890 CITTA' (RSM)

Egr. Sig.

**Rag. Gian Enrico Casali**

Presidente Collegio Ragionieri Commercialisti  
Commercialisti

Via G. Giacomini n. 86/A

47890 CITTA' (RSM)

Egr. Sig.

**Avv. Manuel Micheloni**

Presidente Ordine degli Avvocati e Notai

Via G. Giacomini n.154

47890 CITTA' (RSM)

A seguito dell'incontro tenutosi in data 9 luglio 2008 tra la scrivente Segreteria di Stato e gli ordini professionali rappresentati da: Rag. Gian Enrico Casali, Rag. Massimo Tamagnini, Avv. Manuel Micheloni e Dott.ssa Monica Leardini, nonché a seguito della corrispondenza tra gli stessi intercorsa e dei successivi colloqui telefonici, con la presente si intende riassumere quanto da essi emerso.

Tenuto conto delle esigenze manifestate dagli ordini professionali in merito alla formazione obbligatoria sancita per gli iscritti al registro revisori contabili, essendosi concluso il quadriennio 2005-2008 considerato periodo di sperimentazione e di assestamento ed avendo così inizio il "regime ordinario" a fare data dall'anno formativo in corso, si addivene a quanto segue.

Si concorda sull'interpretazione fornita dagli ordini professionali secondo cui, *nel caso di non raggiungimento del minimo annuale obbligatorio di formazione previsto* (attualmente, almeno 30 ore annuali da dedicare ad attività di apprendimento strutturato, art. 3, comma 1, del Regolamento che disciplina la formazione professionale permanente degli iscritti al Registro dei Revisori Contabili), tenuto conto della norma contenuta nell'art. 3 del citato Regolamento a tenore del quale l'anno formativo per ogni iscritto al Registro revisori contabili inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, altresì visti l'art. 5 del Regolamento in parola e l'art. 11, punto e), della Legge 146/2004, l'atto di sospensione riguarderà tutto l'anno successivo e la riattivazione potrà essere effettuata solo previa attestazione dell'avvenuto completamento delle ore



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Segreteria di Stato  
per l'Industria, l'Artigianato  
e il Commercio

---

di formazione richieste. (A titolo esemplificativo: se il riferimento è l'anno formativo 2009 il revisore contabile che non ha completato la formazione rimane sospeso tutto l'anno 2010 e può essere riattivato il 1° gennaio 2011 previa attestazione del completamento delle ore di formazione richieste per l'anno 2009).

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 3 del Regolamento di cui si discute, risultano validi ai fini della formazione professionale tanto gli eventi formativi tenuti all'estero quanto le attività promosse e realizzate direttamente dagli Ordini Professionali a beneficio dei propri iscritti e degli iscritti nel Registro ovvero quelle realizzate da Università, enti pubblici o privati che istituzionalmente svolgono attività formativa. Resta intesa l'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 3 del surriferito Regolamento in ordine alla necessità da parte del singolo interessato di documentare alla scrivente Segreteria di Stato, attraverso gli Ordini di appartenenza, l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione professionale entro il mese di aprile di ogni anno. Pur tuttavia si richiede a codesti Ordini Professionali di trasmettere quanto prima il prospetto riepilogativo dei propri iscritti attestante l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione annuale.

Distinti saluti.

b. LA SEGRETERIA DI STATO  
-Simona Bollini-